

**REGIO DECRETO 17 novembre 1887 , n. 5072**

Che determina l'ordine, la classe e le attribuzioni delle dogane. (087U5072)

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento doganale approvato con [legge del 21 dicembre 1862, n. 1061](#);

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari ael Tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il primo ordine degli uffici doganali stabilito dall'articolo 3° del regolamento approvato con [legge del 21 dicembre 1862, n. 1061](#), si divide in due classi, e il secondo in tre classi.

Le dogane di primo ordine, prima classe, sono quelle alle quali trovasi preposto un direttore o vicedirettore: tutte le altre sono di seconda classe.

Le tre classi, in cui vanno divise le dogane di second'ordine, sono determinate dalle facolta' rispettivamente attribuite.

Ogni ufficio doganale puo' avere delle sezioni da esso dipendenti.

Le facolta' delle sezioni sono regolate da disposizioni speciali del Ministero delle Finanze.

## Articolo 2.

Le dogane principali concentrano presso di se' gli introiti ed i relativi conti delle dogane che sono a loro rispettivamente aggregate. Di queste stesse dogane concentrano anche i lavori di statistica e di contenzioso, gli inventari dei mobili ed i rendiconti del materiale, dei registri e stampati d'ogni specie.

Con decreto ministeriale saranno indicati gli uffici, che dovranno funzionare come dogane principali.

## Articolo 3.

Le merci esenti da dazio di entrata; gli oggetti portati dai viaggiatori nel rispettivo bagaglio e destinati a loro uso particolare, purché non sieno sottoposti all'obbligo del contrassegno; ed i tabacchi che seco portano i viaggiatori in quantità non superiore ai due chilogrammi, possono essere importati per qualsiasi dogana.

Per qualsiasi dogana possono pure essere introdotti gli oggetti portati dai merciai ambulanti per il loro commercio, purché non siano sottoposti all'obbligo del contrassegno ed i diritti da pagarsi non superino le lire centocinquanta.

Anche i posti d'osservazione sono autorizzati al daziato delle merci che seco portano i viaggiatori per uso particolare nei rispettivi bagagli, purché non siano sottoposte all'obbligo del contrassegno ed i diritti che le gravano non superino le lire venti.

## Articolo 4.

Le operazioni di cabotaggio dei prodotti del luogo, quelle per l'entrata e l'uscita delle merci esenti da dazio, e l'emissione delle bollette di circolazione e di deposito per le merci soggette a tali vincoli nella zona doganale, possono, nei luoghi che verranno determinati dal Ministero delle Finanze, essere affidate alle brigate delle guardie di finanza. Queste brigate, per siffatte operazioni, sono considerate come sezioni doganali.

## Articolo 5.

Le spedizioni in cabotaggio delle merci esenti da dazio di entrata e di uscita non hanno bisogno di essere accompagnate da bollette doganali. Sono però sottoposte all'obbligo della dichiarazione verbale e devono esser trasportate in maniera da renderne facile la verifica per parte degli agenti doganali.

Eguale facilitazione può essere accordata dal Ministero delle Finanze a determinati prodotti delle piccole isole italiane, per facilitarne la spedizione nel continente del Regno.

## Articolo 6.

Sono approvate le unite tabelle A e B firmate per ordine nostro dal ministro delle Finanze.

La tabella A determina il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, la sede delle sezioni e dei posti d'osservazione, le vie da percorrere fra il confine e l'ufficio doganale per l'entrata e l'uscita delle merci, l'indicazione della facoltà per il deposito e per l'attestazione dell'uscita delle merci in transito, e le speciali facoltà concesse ad alcune dogane.

La tabella B, determina le merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

## Articolo 7.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

(Le tabelle A e B annesse al presente decreto saranno pubblicate in prossimo numero)

Tabella A.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(Tabelle [pubblicate in G.U. n. 295 del 16/12/1887](#))